

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
1 marzo 2010, n. 319.

**Proroga termine per l'esbosco dei prodotti legnosi nei boschi cedui.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Vicepresidente Carlo Liviantoni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di stabilire per l'anno in corso che l'esbosco dei prodotti legnosi nei boschi cedui deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla chiusura della stagione di taglio e che nel caso in cui si utilizzino teleferiche, risine, animali da soma o altri sistemi o attrezzature che non danneggiano i ricacci delle ceppaie, la stessa attività può essere proseguita per ulteriori 60 giorni;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

*Il Vicepresidente*  
LIVANTONI

*(su proposta del Vicepresidente Liviantoni)*

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Proroga termine per l'esbosco dei prodotti legnosi nei boschi cedui.**

L'articolo 24 del regolamento regionale n. 7/2002 stabilisce al comma 3 che l'esbosco dei prodotti legnosi dei boschi cedui deve avvenire il più prontamente possibile e comunque entro quindici giorni successivi dalla data di chiusura della stagione di taglio.

A seguito dell'entrata in vigore dello stesso regolamen-

to, è emersa la necessità di riconsiderare il termine fissato per l'esbosco, in quanto troppo limitato in relazione alla necessità di garantire continuità al lavoro in bosco. Infatti, considerata la stagionalità dei lavori forestali, il termine previsto determina ripercussioni sulle giornate lavorative dedicabili alle attività selvicolturali e quindi, conseguentemente, sui livelli occupazionali e sulla stabilità del lavoro degli addetti.

Come già evidenziato con la D.G.R. n. 416/2004 e riconfermato con le successive DD.GG.RR. n. 564/2006, n. 610/2007, n. 1093/2008 e n. 394/2009, da un punto di vista tecnico l'allungamento del periodo per l'esbosco dei prodotti legnosi può essere ritenuto ammissibile a condizione che non vengano arrecati danni alla rinnovazione del bosco ceduo ovvero ai ricacci dalle ceppaie.

Pertanto, si propone alla Giunta regionale di stabilire anche per l'anno in corso che l'esbosco dei prodotti legnosi nei boschi cedui deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla chiusura della stagione di taglio e che nel caso in cui si utilizzino teleferiche, risine, animali da soma o altri sistemi o attrezzature che non danneggiano i ricacci delle ceppaie, la stessa attività può essere proseguita per ulteriori 60 giorni.

Si ritiene infine opportuno che l'atto venga pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 24 febbraio 2010

*L'istruttore*  
F.to FRANCESCO GROHMANN

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
1 marzo 2010, n. 334.

**Bando pubblico per l'ammissione di n. 60 partecipanti al corso di formazione manageriale per Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi di Aziende sanitarie.**

N. 334. Deliberazione della Giunta regionale con la quale si approva il bando in oggetto.

*L'atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale - parte III (Avvisi e concorsi) - n. 13 del 23 marzo 2010.*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
8 marzo 2010, n. 398.

**Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 - Asse 1 - Misura 1.2.4 - D.G.R. n. 1828 del 22 dicembre 2008 concernente disposizioni per l'implementazione della misura. Proroga dei termini previsti per la regolarizzazione delle costituende aggregazioni ammesse all'aiuto.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

*Omissis*

**DELIBERA**

1) di fare proprio il documento istruttorio e la con-

seguinte proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prorogare il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, dell'*allegato A* della D.G.R. n. 1828/2008 (30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione dell'aiuto) per la regolarizzazione delle costituenti aggregazioni, di ulteriori 45 giorni;

3) di pubblicare la parte dispositiva del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito web dedicato al P.S.R. per l'Umbria 2007-2013;

4) di incaricare il Servizio Servizi alle imprese e

politiche per l'innovazione in ambito agroindustriale e forestale degli adempimenti connessi al presente atto.

*La Presidente*  
LORENZETTI

*(su proposta del Vicepresidente Liviantoni)*

---

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

*Omissis*